

Criteria e modalità per la concessione di contributi di finanziamento alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente atto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Gli investimenti soddisfano l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.
2. La misura di finanziamento è realizzata con cadenza annuale attraverso l'emanazione di un Avviso quadro nazionale nella cui cornice sono emanati singoli Avvisi regionali.

Articolo 2
(Beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 1, le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 3
(Spese ammissibili e intensità dell'aiuto)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti relativi all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, destinati allo svolgimento di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo, o all'allevamento di animali, effettuate all'interno dell'azienda operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
2. Non sono ammessi a contributo:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

- b) i costi connessi ai contratti di noleggio con patto d'acquisto, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
3. Conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regolamento n. 702/2014, l'intensità di aiuto è limitata:
- al 40% dell'importo di costi ammissibili per le micro e le piccole imprese, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli;
 - al 50% dell'importo di costi ammissibili per le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Regolamento n. 702/2014 al cui interno operano i giovani agricoltori.
4. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 702/2014, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.
5. La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:
- a) Nome e dimensioni del beneficiario;
 - b) Descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) Ubicazione del progetto;
 - d) Elenco dei costi ammissibili;
 - e) Tipologia degli aiuti.

Articolo 4 (Casi di esclusione)

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Atto le imprese:
 - a) le grandi imprese;
 - b) in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014;
 - c) non assoggettate o non in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1.6.2015) e dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 conv. dalla Legge n. 98/2013;
 - d) il cui titolare o legale rappresentante della persona giuridica abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il

mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 5 (Cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente Atto possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata all'articolo 3, comma 3 del presente Atto
2. Gli aiuti di cui al presente Atto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli indicati all'articolo 3, comma 3 del presente Atto.

Articolo 6 (Esenzione ed entrata in vigore)

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente Atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente Atto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
3. L'avvio della procedura per la concessione dei contributi potrà decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente Atto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Articolo 7 Pubblicazione

L'INAIL garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato sul proprio sito istituzionale www.inail.it, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.